



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
55° Distretto Scolastico**

Istituto Comprensivo di Lanzara

Via Calvanese, n. 22 - 84083 Lanzara - Castel San Giorgio (SA)

CF: 80028610659 - Tel. 081 5162111

email saic84600r@istruzione.it - saic84600r@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "LANZARA"-CASTEL SAN GIORGIO
Prot. 0000666 del 28/01/2020
(Uscita)

**A tutti i Docenti
A tutto il Personale Ata
Al Dsga
Al sito web**

**OGGETTO: Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della L.104/1992 docenti e personale
ATA - precisazioni e disposizioni di servizio.**

Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all'oggetto, cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente.

Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che la richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale (art. 76 del DPR 445/2000). In caso di un uso improprio è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale. Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione.

I permessi di cui all'art. 33 della L.104/1992 sono regolamentati dal CCNL del comparto scuola siglato in data 29/11/2007, all'art. 15 comma 6 nonché dalla Circolare INPS n. 90 del 2007. In particolare, il comma 6 art. 15 CCNL 29/11/2007 recita testualmente: "I permessi retribuiti di cui all'art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti **in giornate non ricorrenti**"; pertanto, per fruire di tali benefici andrebbero evitate le reiterate e ricorrenti "comunicazioni" di assenza per art. 33 L.104/92 nello stesso giorno della settimana.

Inoltre la circolare dell'Inps, applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

Sullo stesso tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre **entro l'inizio del mese pianificazioni mensili di fruizione dei permessi** o, in caso successivo di urgenza, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 giorni per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di *«evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione»*, rivedibili in *dimostrate situazioni di urgenza*.

Nel caso in cui più docenti nella stessa sezione/classe fruiscono dei permessi di cui all'art.33 della Legge 104/1992 gli stessi sono tenuti a concordare tra loro giornate diverse di permesso. Considerato il numero di persone beneficiarie dei suddetti permessi, appare necessario temperare le necessità di buon andamento dell'attività scolastica con il diritto all'assistenza del disabile. Ciò include anche:

- la verifica della fruizione in giornate ricorrenti e/o vicine a festività;
- l'organizzazione preventiva del servizio per assicurare il diritto allo studio e la vigilanza degli alunni;
- la predisposizione in anticipo di una più organica e funzionale sostituzione del docente assente in modo da evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano privati del docente titolare e/o dell'insegnamento disciplinare dovuto.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Non è consentito lasciare in segreteria il giorno prima una richiesta di permesso per permessi art. 33 legge 104/1992, se questa non sia stata prima vista e autorizzata dal dirigente scolastico, con il quale il permesso deve essere quindi concordato.

Si ricorda ancora che l'uso improprio dei permessi è perseguibile penalmente in seguito a segnalazione all'Autorità Giudiziaria di chiunque ne abbia notizia.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 119 del 18/07/2011 è stato aggiunto all'art. 33 della legge in oggetto, il comma 3 bis che recita:

“3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.”

In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggo autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco), la cui adeguatezza verrà valutata dal questo Ufficio, fermo restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l'idonea documentazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clotilde Franco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/1993*